**REGOLAMENTO PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE**

**L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Genova** *(di seguito Ordine degli Architetti, P.P.C.)*:

**VISTA** la Legge 24 giugno 1923, n. 1395, recante Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti;

**VISTO** il Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, recante disciplina della professione di architetto e ordinamento degli Ordini e del Consiglio Nazionale della professione;

**VISTO** il Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, recante ordinamento dei consigli degli Ordini e dei Collegi e dei Consigli nazionali professionali;

**VISTO** il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169, regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali **CONSIDERATO** altresì che:

- in base all’art. 2, II e II bis commi, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, l’Ordine degli Architetti, P.P.C., con proprio regolamento, si adegua, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948231&IdUnitaDoc=20120050&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0), ad eccezione dell'[articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1804463&IdUnitaDoc=5591351&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0), ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravante sulla finanza pubblica;

- in base al Regolamento CE n. 2223/1996 del Consiglio del 25 giugno 1996

relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, che distingue le unità operanti nel sistema economico degli Stati membri in distinti settori, le “organizzazioni professionali o di categoria” sono inserite non nel settore delle pubbliche amministrazioni, ma nel settore delle “Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie”, comprensivo degli “organismi senza scopo di lucro dotati di personalità giuridica al servizio delle famiglie, che sono produttori privati di altri beni e servizi non destinabili alla vendita” (par. 2.88);

- a seguito delle recenti pronunce della Corte di Giustizia Europea n. C- 526/11 del 12 Settembre 2013 che, sulla base della normativa europea, considera gli Ordini professionali non soggetti alla normativa dettata dal Codice degli Appalti Pubblici per gli Enti Pubblici per il fatto di essere finanziati non dallo Stato bensì solo da contributi degli iscritti, della Corte di Cassazione n. 21226 del 14 Ottobre 2011, che ha escluso che gli Ordini siano soggetti al controllo di gestione della Corte dei Conti, e delle Sentenze n. 199 del 12 Giugno 2013 e 326 del 19 settembre 2013 della Sezione Giurisdizionale del Veneto della Corte dei Conti, che hanno ritenuto che gli Ordini non sono soggetti al controllo contabile della Corte dei Conti, l’Ordine degli Architetti, P.P.C., pur dovendo osservare nella conclusione dei contratti e nella scelta dei contraenti procedure trasparenti, non è soggetto alla normativa prevista per gli Enti Pubblici in generale dal Codice degli Appalti;

**RITENUTA** l'opportunità di emanare disposizioni regolamentari in ordine all'organizzazione dell’attività negoziale dell’Ordine degli Architetti, P.P.C., nonché in merito agli acquisti necessari per lo svolgimento delle attribuzioni dell’Ordine degli Architetti, P.P.C.

**ADOTTA**

 **il presente regolamento**

**Art. 1**

**Disposizioni generali**

1. Il presente Regolamento disciplina le acquisizioni di lavori, di beni e servizi in economia, per tali intendendosi quelle spese ad essi inerenti, da effettuarsi entro precisi limiti di importo e per tipologie di acquisti, secondo una procedura volta a favorire lo snellimento dell'azione amministrativa per motivi di semplificazione, urgenza o necessità.
2. In relazione alle necessità, alle specifiche materie e nei limiti di valore correlati, l’attività negoziale è svolta con l’osservanza dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza.
3. Nell’ambito degli indirizzi, degli obiettivi e dei programmi rappresentati nel preventivo finanziario, la determinazione a contrattare, la scelta della forma di contrattazione, le modalità essenziali del contratto e dei capitolati d’onere, sono di competenza dell’Ordine degli Architetti, P.P.C..
4. Per lavori, forniture e servizi superiori a € 200.000,00 si applicano i principi desumibili dal Codice dei contratti pubblici in materia di affidamento e di esecuzione dei contratti, dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché dalle altre norme amministrative e dalle norme civili in materia di contratti.
5. I limiti di importo indicati nel presente regolamento per le acquisizioni in economia devono intendersi al netto di I.V.A..
6. Il Presidente e/o il Consigliere Tesoriere, fermo restando l’obbligo di rendiconto di quest’ultimo in sede di consuntivo annuale, sono autorizzati a sostenere, senza necessità di approvazione preventiva da parte del Consiglio, le seguenti spese:

- pagamento degli stipendi e delle ritenute fiscali e previdenziali di legge sulle retribuzioni ai dipendenti, sulla base delle busta paga e dei modelli F24 predisposti dal Consulente del Lavoro;

- pagamento di imposte e tributi;

- pagamento dei canoni di locazione e delle utenze della sede dell’Ordine degli Architetti, P.P.C..

**Art. 2**

**Lavori, servizi e forniture in economia**

1. Le acquisizioni in economia di lavori, beni, servizi, possono essere effettuate:

a) mediante amministrazione diretta;

b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell’Ordine degli Architetti, P.P.C. o, eventualmente, assunto per l’occasione sotto la direzione del Responsabile del Procedimento.

3. Per cottimo fiduciario si intende una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

4. Le acquisizioni di lavori, di beni e di servizi in economia sono ammesse per spese inferiori all’importo di € 200.000,00. Per i lavori le acquisizioni mediante amministrazione diretta sono consentite sino all’importo massimo di € 50.000,00.

5. Per gli acquisti programmabili, l’importo di € 200.000,00 costituisce il limite che deve essere applicato all’insieme delle acquisizioni previste per quel tipo di lavoro o di bene o di servizio nel periodo di programmazione.

6. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

**Art. 3**

**Responsabile del procedimento**

1. Per ogni acquisizione in economia, l’Ordine degli Architetti, P.P.C. opera attraverso un Responsabile del Procedimento coincidente con il Tesoriere dell'Ordine degli Architetti, P.P.C. ovvero soggetto da questi individuato, avente, a titolo esemplificativo, i seguenti compiti:

- autorizzazione alla gestione della spesa in economia, previo accertamento delle disponibilità di bilancio;

- invito dei fornitori;

- selezione delle offerte;

- sottoscrizione del buono d’ordine, della lettera d'ordinazione o del contratto nel limite di spesa di € 2.500,00, come indicato nell’articolo 5;

- esercizio della vigilanza sulla corretta esecuzione delle prestazioni, ove non specificamente attribuita ad altri organi o soggetti.

**ARTICOLO 4**

**Tipologie di beni, servizi e lavori acquisibili in economia**

1. E’ ammesso il ricorso alle procedure di negoziazione in economia per l’acquisizione dei seguenti beni e servizi:

- noleggi diversi – utenze varie – consulenze varie – collaborazioni esterne – viaggi e trasferte – acquisto di materiale di consumo (cancelleria, supporti informatici, scatole, ecc.) – manutenzioni e assistenze varie – assicurazioni varie – spese di trasporto – sviluppo foto/duplicazioni video – copisteria – tipografia e stampa – partecipazione a fiere e workshop – organizzazione di convegni ed eventi formativi – spese di rappresentanza – giornali e riviste – servizi diversi (sorveglianza, traslochi, ecc.) – acquisto materiali diversi – oneri diversi di gestione.

2. Il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

3.E’ ammesso il ricorso alle procedure di negoziazione in economia per l’acquisizione dei seguenti lavori:

a. manutenzione o riparazione di opere o impianti in casi di urgenza dovuta ad eventi imprevedibili;

b. manutenzione di opere o di impianti;

c. interventi in materia di sicurezza.

**ARTICOLO 5**

**PROCEDURA**

1. Per lavori, forniture e servizi in economia il cui importo complessivo di spesa va da € 40.000,00 a € 200.000,00, l’affidamento avviene mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini mercato ovvero di elenchi ~~presenti sull’Albo Fornitori dell'Ordine degli Architetti, P.P.C..~~

2. Per servizi o forniture o lavori di importo inferiore a € 40.000,00 l’affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero di elenchi ~~presenti sull’Albo Fornitori dell'Ordine degli Architetti, P.P.C.~~. è consentito l’affidamento diretto, da parte del Responsabile del Procedimento, in attuazione della relativa deliberazione del Consiglio dell’Ordine, ad un operatore economico, pur sempre in possesso dei requisiti di idoneità morale e capacità tecnico - professionale ed economico – finanziaria, prescritti per prestazioni di pari importo, affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, ~~ovvero ad un operatore presente sull’Albo Fornitori dell'Ordine degli Architetti, P.P. C.:~~

- nelle ipotesi di urgenza (nella delibera dovranno essere indicati i motivi e le cause dell’urgenza);

- per servizi o forniture o lavori di importo inferiore a € 10.000,00;

- nel caso di nota specialità del bene o servizio o lavoro da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato.

3. è altresì consentita l’acquisizione di lavori, di beni e di servizi di importo inferiore ad € 2.500,00 mediante affidamento diretto dal Tesoriere e/o dal Presidente in ipotesi di urgenza tali da impedire il ricorso alle procedure di negoziazione di cui sopra.

~~4. Nell’Albo dei Fornitori possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta ed in possesso dei requisiti di idoneità morale e capacità tecnico - professionale ed economico – finanziaria, prescritti per prestazioni di pari importo, affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.~~

~~L’Albo dei Fornitori è sottoposto ad aggiornamenti con cadenza almeno annuale.~~

**Art. 6**

**INDAGINI DI MERCATO**

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art 30 del d.lgs 50/2016 e del principio di concorrenza, l’Ordine può svolgere indagini di mercato o consultare elenchi, listini, informazioni rinvenute sul web o acquisite mediante il confronto con altre Amministrazioni, al fine di individuare le soluzioni presenti sul mercato da confrontare con le esigenze espresse dall’Ordine.

**Art. 6*bis***

**Scelta dell’affidatario**

**Modalità richieste di offerta**

1. L’acquisizione di lavori, di beni e servizi in economia avviene, previa acquisizione dell’offerta economica, ovvero economica e tecnica, presentata dagli operatori invitati. La richiesta di offerta predisposta dall’Ordine contiene di regola le condizioni di fornitura di lavori, di beni e servizi di seguito indicate, alle quali gli invitati devono dichiarare di assoggettarsi:

- l’oggetto della prestazione da affidare;

- il criterio di aggiudicazione prescelto;

- gli elementi di valutazione, in caso si utilizzino i criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- le eventuali garanzie/assicurazioni richieste ai concorrenti ed all’affidatario;

- le caratteristiche tecniche, la qualità, le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione;

- il termine di presentazione dell’offerta;

- le modalità ed i termini di pagamento;

- ogni altra condizione ritenuta utile o necessaria ai sensi di legge.

2. Il Responsabile del Procedimento, nei casi in cui pervenga una sola offerta, affida comunque l’esecuzione del lavoro o la fornitura del bene o del servizio, ove ritenga che tale offerta sia vantaggiosa per l’Ordine degli Architetti, P.P.C.

3. L’ordinazione dei lavori, dei beni o dei servizi mediante buono d’ordine, lettera di affidamento, contratto nella forma di scrittura privata, riportanti l’importo contrattuale, nonché le condizioni ed i contenuti di cui sopra.

4. Le lettere o altri documenti di ordinazione della spesa possono essere sottoscritti mediante l’utilizzo della firma digitale, in conformità a quanto previsto dall’art. 11 ("Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica") e dall’art. 22 ("Firma digitale") D.P.R. n. 445/2000 smi.

**ARTICOLO 7**

**Ordini aperti**

1. Per gli acquisti programmabili, qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei beni e/o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, è possibile richiedere agli operatori invitati preventivi che riportino quale offerta, percentuali di ribasso su importi determinati dal richiedente, ovvero percentuali di ribasso su prezzi di listino, validi per il periodo di tempo previsto.

2. Si procede poi ad effettuare singole ordinazioni, in relazione al fabbisogno, all’operatore economico affidatario della fornitura o del servizio, secondo i prezzi offerti per l’intero periodo di tempo considerato.

**ARTICOLO 8**

**Incarichi professionali di studio ricerca o consulenza**

1. È consentito affidare incarichi di studio o ricerca o consulenza per materie e per oggetti rientranti nelle competenze dell’Ordine degli Architetti, P.P.C:

 - che non possano essere assegnate al personale dipendente per mancanza all’interno della struttura dell’Ordine di unità organizzative o di dipendenti che possano rendere la prestazione oggetto della consulenza o in quanto richiede alta professionalità non riscontrabile all’interno dell’Ordine degli Architetti, P.P.C ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente;

- per le quali l'eccezionalità della situazione e la durata limitata dell’incarico siano tali da non consentire l’utilizzo dei normali strumenti previsti dall’ordinamento per il reclutamento del personale. Detta eccezionalità può essere riconosciuta tutte le volte che si abbia la necessità di far fronte a situazioni nuove ed imprevedibili venutesi a creare a seguito di sopraggiunte nuove esigenze dell’Ordine e/o innovazioni legislative;

- che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza e rilevanza, in cui sia necessario interpellare specialisti altamente qualificati o un singolo specialista.

2. Le richieste di affidamenti di incarico devono, di norma, essere presentate dal Presidente e/o dal Tesoriere e deliberate dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti, P.P.C.

3. La relativa spesa deve essere prevista nel bilancio preventivo dell’Ordine degli Architetti, P.P.C ..

4. Il Consiglio, al momento della deliberazione, dovrà dichiarare la sussistenza delle condizioni legittimanti gli incarichi e, in particolare, l'oggetto della prestazione ed il compenso.

5. Fanno eccezione i servizi legali, contabili e fiscali, l’importo dei quali sia inferiore ad € 40.000,00, che sono conferiti mediante affidamento diretto e fiduciario con delibera del Consiglio secondo le necessità dell'Ordine degli Architetti, P.P.C..

I relativi incarichi verranno pubblicati sul sito web dell'Ordine.

**Art. 9**

**ESCLUSIONI**

1. Il presente Regolamento non si applica ai contratti:

a) aventi per oggetto l’acquisto o la locazione di beni immobili;

b) concernenti servizi finanziari, acquisto o vendita di titoli o di altri strumenti finanziari.

c) contratti relativi alle utenze intestate all’Ordine degli Architetti, P.P.C, in essere al momento dell’adozione del presente Regolamento.

**~~ART. 10~~**

**~~Durata~~**

~~Gli accordi stipulati in forza del presente regolamento non possono avere durata superiore ai dodici mesi.~~

**Art. 10**

**Procedure di pagamento**

Al pagamento delle spese in economia si provvede nei termini indicati dal contratto, a decorrere dalla data di verifica della conformità della prestazione, ovvero dalla data di ricevimento della fattura.

Genova, 23/11/2022